


PREVENZIONE INCENDI:

I 3 DECRETI CHE SOSTITUIRANNO DEFINITIVAMENTE IL DM 10 MARZO 1998


*Cosa accadrà dopo il 29 ottobre 2022?
facciamo il punto....*





Il prossimo 29 ottobre entrerà in vigore l'ultimo dei 3 provvedimenti che abrogheranno definitivamente il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

Quali sono i nuovi obblighi dei datori di lavoro già entrati in vigore e quelli per il prossimo futuro?



*ad esclusione dell'articolo 4 la cui entrata in vigore è prorogata al 25 settembre 2023




dal 25/09/22



DM 01/09/2021

Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.







DM 02/09/2021

decreto GSA

Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza

dal 04/10/22 





DM 03/09/2021

decreto minicodice

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

dal 29/10/22



DM 03/09/2021
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INCENDIO CON MINICODICE

A CHI SI APPLICA?

**punto 1 comma 2 dell'allegato I
del DM 3 SETTEMBRE 2021**

Luoghi di lavoro a **BASSO** rischio di incendio, quelli ubicati in attività **non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale**, **aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:**

- a) affollamento complessivo uguale o inferiore ai 100 occupanti
- b) con superficie lorda complessiva minore o uguale a 1000 m²
- c) con piani situati a quota compresa -5 m e 24 m
- d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- e) ove non si detengono o trattano sostanze pericolose in quantità significative
- f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio



COME SI APPLICA?

Effettuare la valutazione semplificata verificando quanto riportato in **check-list (vedi Allegato I)** e che prevede:



- l'**individuazione dei pericoli d'incendio**;
- la **descrizione del contesto e dell'ambiente** nei quali i pericoli sono inseriti;
- la **determinazione di quantità e tipologia degli occupanti** esposti al rischio d'incendio;
- l'**individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio**;
- la **valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze** dell'incendio sugli occupanti;
- l'**individuazione delle misure** che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

NEI CASI
NON
RIENTRANTI

I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel **D.M. 3 agosto 2015 o se presenti delle regole tecniche verticali**



RISCHI INTERFERENZIALI

Le evidenze emergenti devono essere recepite all'interno dei DUVRI

